

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

VISTI:

la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, e, in particolare, i commi 7 e ss. dell’art. 1, che prevedono e disciplinano, tra l’altro, gli organi di governo delle Città metropolitane;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, gli artt. 15 e ss., che regolano compiti e attribuzioni del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana e del Sindaco metropolitano;

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano nonché gli atti che disciplinano le attività degli altri organi ed organismi dell’Ente, che operano in modalità collegiale;

PREMESSO che:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

il Governo italiano, in considerazione della suddetta situazione epidemiologica e della progressiva evoluzione della stessa, ha adottato specifiche misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus, emanando appositi atti, a partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, cui hanno fatto seguito diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali si richiamano, per i fini che qui occupano, quelli dell’8, 9, 11 marzo e il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché, tra gli altri, il d.P.C.M. del 1 aprile 2020 e il d.P.C.M. del 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che:

l’art. 73 del richiamato D.L. 18/2020, rubricato “*Semplificazioni in materia di organi collegiali*”, così dispone: *1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo*

*le modalità individuate da ciascun ente. [...] 3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. [...] 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;*

occorre contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, dando attuazione alla disposizione di cui al punto precedente e garantendo, nel contempo, la necessaria tempestività nell'esercizio dell'attività amministrativa nonché il regolare svolgimento delle sedute e delle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica dei soggetti istituzionali e dei componenti degli organi coinvolti e assicurino, comunque, agli stessi la possibilità di partecipazione alle sedute;

per le finalità di cui sopra è opportuno predisporre ogni strumento utile a gestire situazioni emergenziali, specie in contesti nei quali la presenza fisica e l'intervento contemporaneo *in loco* dei componenti degli organi collegiali competenti risultano di non facile realizzazione;

le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, rispondendo all'esigenza di garantire e di facilitare l'incontro tra i componenti degli organi interessati;

#### **RICHIAMATI:**

l'art. 1, comma 1, lett. q), del d.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui prevede che “*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*”, ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1 del successivo d.P.C.M. 9 marzo 2020;

il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 00571 del 10 marzo 2020, che richiama le disposizioni dei decreti di cui al punto precedente per legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in modalità da remoto;

l'art. 1 del d.P.C.M. 11 marzo 2020, il quale dispone che “*le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente*” (punto 6), invitando “*per tutte le attività non sospese [...] al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile*” (punto 10);

**RICHIAMATE**, altresì, le specifiche disposizioni, finalizzate a potenziare il ricorso agli strumenti telematici, contenute:

nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, di cui rilevano, in particolare, l'art. 3-bis, secondo cui “*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*” nonché l'art. 14-ter, comma 1, che, regolando la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ne prevede lo svolgimento, ove possibile, anche in via telematica;

nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il *Codice dell'Amministrazione Digitale*, di cui rilevano, in particolare, le norme che prevedono il ricorso a strumenti telematici e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa da parte delle pp.aa. e, tra queste, degli enti locali (artt. 7, 12, 41, 45 e, più in generale, capo I - sezione III);

ATTESO che:

l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e di votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

la suddetta compresenza fisica è un presupposto che tuttavia, ad oggi, non risulta più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, considerato il grado di interazione tra persone collocate in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video è ormai in grado di consentire;

CONSIDERATO che:

per quanto specificamente previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, richiamato in premessa, *“i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità”*;

alla luce della norma sopra richiamata, gli enti locali possono regolare, con propri atti, le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, adottando una disciplina di dettaglio nella materia *de qua*;

questa Città metropolitana, con decreto della Sindaca metropolitana n. 30 dell'8 aprile 2020, ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 73, il *“Disciplinare per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale”*, individuando i criteri di trasparenza e tracciabilità che dovranno caratterizzare le riunioni di che trattasi nonché le caratteristiche dei sistemi tecnologici di videoconferenza da utilizzare;

con lo stesso decreto n. 30/2020 è stato, altresì, previsto di sottoporre a questo Consiglio metropolitano il Disciplinare adottato con il predetto atto, ai fini della relativa approvazione;

PRESO ATTO dei contenuti del decreto di cui al punto precedente e del relativo allegato, recante il *“Disciplinare per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale”*;

RILEVATA l'opportunità che questo Consiglio metropolitano, per lo svolgimento, in modalità telematica, delle proprie riunioni, approvi lo stesso Disciplinare, nel testo adottato con il citato decreto, che viene riportato in allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, che lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, disciplinato come sopra illustrato, possa essere, altresì, efficacemente esteso alle riunioni di altri organi ed organismi, con

particolare riferimento alla Conferenza metropolitana, alla Conferenza dei Capigruppo nonché alle Commissioni Consiliari;

RILEVATE, per quanto sin qui indicato, l'opportunità e l'utilità di svolgere riunioni degli organi collegiali con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, fermo restando il rispetto del metodo collegiale nonché dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei relativi componenti;

RITENUTO comunque necessario, per le finalità in parola, che:

sia consentito al presidente della seduta, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e, per l'effetto, sia consentito a tutti i componenti dell'organo collegiale adeguato accesso agli strumenti di telecomunicazione che permettano la partecipazione a distanza;

CONSIDERATO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai componenti degli organi collegiali circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché per regolare l'azione delle figure di supporto previste dalla legge, dai regolamenti o da altri atti interni;

RICHIAMATO l'art. 18, che indica e regola le attribuzioni del Consiglio metropolitanano;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 73, comma 3, del D.L. 18/2020, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 56/2014, relativamente ai pareri della Conferenza metropolitana per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché degli altri pareri richiesti dallo Statuto;

PRESO ATTO

che il Dirigente del Servizio 1 "Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo Pretorio" del "Segretariato Generale" Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

## **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Disciplinare – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – per lo svolgimento, in modalità telematica, delle proprie riunioni nel testo già adottato dal decreto del Sindaco metropolitano n. 30 dell'8 aprile 2020;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'evidente urgenza di provvedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.